

IMU – RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU TASI

DESCRIZIONE

Quando il **versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista** (16 Giugno per l’acconto e 16 Dicembre per il saldo), oppure è stato effettuato un **versamento insufficiente**, il contribuente **può versare ugualmente il tributo dovuto con l’applicazione di una sanzione ridotta** (rispetto a quella che potrebbe applicare l’Ufficio in caso di emissione di avviso di accertamento) e degli interessi di mora.

Il contribuente attiva, in questo caso, una particolare procedura di **regolarizzazione volontaria** denominata **“ravvedimento operoso”**.

Con il DLgs n. 87 del 14 giugno 2024, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario che ha inciso sia sul valore percentuale della **sanzione minima** ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997), che è passata dal 30 al **25% dal primo settembre 2024**, sia sul valore percentuale della **sanzione** prevista in caso di **ravvedimento operoso**.

A CHI E' RIVOLTO

A chi intende regolarizzare la propria posizione in seguito ad omesso o insufficiente versamento.

COME FARE

Modalità di versamento

La **sanzione ordinariamente** prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, **può essere ridotta** in caso di pagamento con ravvedimento operoso, **in funzione della tempestività** con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 30 Giugno dell’anno successivo, in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;

1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;

1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;

3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 30 Giugno dell'anno successivo, in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;

4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.

5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta, si procede quindi al versamento dell'importo totale indicando un unico codice tributo.

Sul sito www.amministrazionicomunali.it (conoscendo l'aliquota da applicare ai propri immobili, nonché percentuali e periodi di possesso), inserendo la data alla quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni con l'applicazione del ravvedimento operoso.

[Link Calcolo IMU](#)

COSA SERVE

Per effettuare il pagamento si utilizza il **modello F24** e, come per il versamento spontaneo, si compilano i campi riportati come segue con i relativi codici:

CAMPO sezione: E L

CAMPO Codice ente: F473 (Comune di Montechiarugolo)

CAMPO ACCONTO/SALDO **X**

(se si tratta di acconto non pagato entro il 16/06 oppure saldo entro il 16/12)

CAMPO **RAVV X**

CAMPO codice tributo:

Codici tributo IMU:

3912 abitazione principale e relative pertinenze

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (dal 2020)

3930 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" incremento Comune

3925 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" Stato

3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (dall'anno 2020)

Codici tributo TASI (per gli anni di imposta fino al 2019):

3958 abitazione principale e relative pertinenze

3959 fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 altri fabbricati

3960 aree fabbricabili

Codici tributo TARI (per gli anni di imposta fino al 2022):

3944 taxa rifiuti

TEFA addizionale provinciale tari 5%

Sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

COSA SI OTTIENE

Regolarizzazione della propria posizione contributiva tramite il Ravvedimento Operoso.

TEMPI E SCADENZE

Su iniziativa del contribuente, in ogni caso prima della notifica al contribuente di un avviso di **accertamento con irrogazione della sanzione**